

---

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO  
DI SEEWEB HOLDING S.r.l.**

---

in relazione al

**PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE**

di

**SEEWEB HOLDING S.r.l.**

in

**DOMINION HOSTING HOLDING S.p.A.**

- - -

*redatta ai sensi dell'articolo 2501-quinques del codice civile*

## INDICE

PREMESSA .....	1
1) ILLUSTRAZIONE E MOTIVAZIONI DELL'OPERAZIONE.....	3
2) SITUAZIONI PATRIMONIALI DI RIFERIMENTO PER LA FUSIONE .....	10
3) CRITERI E METODI UTILIZZATI AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEL RAPPORTO DI CAMBIO .....	10
4) MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE AZIONI DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE .....	14
5) DATA DI DECORRENZA DEGLI EFFETTI DELLA FUSIONE .....	15
6) AZIONISTI DELLA SOCIETÀ RISULTANTE DALLA FUSIONE E APPLICAZIONE DEL MECCANISMO DI WHITEWASH .....	15
7) EFFETTI TRIBUTARI .....	17
8) VALUTAZIONE SULLA RICORRENZA DEL DIRITTO DI RECESSO .....	17
Allegati: .....	19

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO DI SEEWEB HOLDING S.r.l. IN RELAZIONE AL PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI SEEWEB HOLDING S.r.l. IN DOMINION HOSTING HOLDING S.p.A.**

**PREMESSA**

Signori Soci,

siete stati convocati in assemblea per deliberare in merito al progetto di fusione (il "**Progetto di Fusione**") – redatto ai sensi dell'articolo 2501-ter del codice civile dagli organi amministrativi di Dominion Hosting Holding S.p.A. ( "**DHH**" o "**Società Incorporante**"), società ammessa alle negoziazioni sull'AIM Italia, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("**AIM Italia**"), e di Seeweb Holding S.r.l. ("**Seeweb Holding**" o "**Società Incorporanda**" e congiuntamente a DHH, le "**Società Partecipanti**") – per l'incorporazione di Seeweb Holding in DHH (la "**Fusione**").

La Fusione è c.d. "inversa" a ragione della circostanza per cui alla data della presente relazione Seeweb Holding detiene complessive n. 360.000 azioni ordinarie di DHH pari al 24,18% del relativo capitale sociale e dunque il socio di DHH (la Società Incorporanda) verrà incorporato nella sua società partecipata (la Società Incorporante).

In data 21 maggio 2020 è stato sottoscritto tra DHH, da una parte, Seeweb Holding ed i sig.ri Antonio Domenico Baldassarra ed Enrico Vona (i "**Soci Seeweb Holding**"), dall'altra, un accordo quadro di investimento (l' "**Accordo Quadro**") volto a disciplinare l'operazione di aggregazione industriale tra DHH e le attività di Seeweb Holding (costituite dalle società da questa partecipate ed, in particolare, dalla controllata operativa Seeweb S.r.l. – "**Seeweb**") – finalizzata a creare un nuovo gruppo integrato sinergicamente attivo nel settore della fornitura di servizi di *information technology* – integrante i presupposti di un "*reverse take-over*" di cui all'articolo 14 del vigente regolamento emittenti dell'AIM Italia ("**Regolamento Emittenti AIM Italia**") nonché all'articolo 18 dello statuto sociale di DHH stessa (l' "**Operazione Rilevante**" o l' "**Operazione**") soggetta alla relativa approvazione assembleare (del resto già dovuta ai sensi dell'articolo 2502 del codice civile a ragione del suo perfezionamento attraverso la Fusione).

Nell'ottica della valorizzazione dei propri *assets* e potenzialità, e di incremento del *business*, con lo scopo di aumentare la massa critica del gruppo DHH e fornire un'offerta sempre più vasta e completa, DHH ha individuato in Seeweb Holding (e le sue controllate) il soggetto ideale, sia per le caratteristiche sia per l'attitudine al *business* nonché per le attività perseguite da DHH, con cui addivenire alla Fusione.

Si segnala, per completezza, che l'Operazione rappresenta altresì una "*operazione con parti correlate*" a ragione (*i*) della circostanza per cui Seeweb Holding detiene una partecipazione di maggioranza relativa nella Società Incorporante (e dunque esercita una influenza notevole sulla stessa) nonché (*ii*) del ruolo di Antonio Domenico Baldassarra (oltre che socio di maggioranza ed amministratore unico di Seeweb Holding) di Consigliere di Amministrazione di DHH. Sull'Operazione Rilevante (e sul rapporto di cambio della Fusione) è stato dunque espresso, in data 14 maggio 2020, motivato parere favorevole da parte dell'Amministratore Indipendente di DHH (in qualità di "presidio equivalente" ai sensi della procedura per le operazioni con parti correlate della Società) a ragione dei predetti rapporti di collegamento.

Seeweb Holding, mediante le società del gruppo a cui è a capo – ed in particolare la controllata più rilevante Seeweb – opera principalmente nel settore del *cloud computing* e della fornitura di servizi di *hosting, server, streaming e colocation*.

L'organo amministrativo di Seeweb Holding ritiene che le proposte modalità di esecuzione dell'Operazione Rilevante rappresentino le condizioni maggiormente funzionali

all'esecuzione del progetto di aggregazione industriale tra DHH e Seeweb Holding, anche alla luce delle finalità da esso perseguite e meglio di seguito indicate.

Per maggiori informazioni sull'Operazione Rilevante e sui contenuti dell'Accordo Quadro si rinvia al relativo Documento Informativo, predisposto da DHH ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento Emittenti AIM Italia, che sarà reso disponibile presso la sede sociale di DHH e consultabile sul sito *internet* della stessa all'indirizzo <https://www.dhh.international/>.

L'efficacia dell'Accordo Quadro è, come previsto dallo stesso, risolutivamente condizionata, tra l'altro, alla mancata approvazione da parte degli azionisti di DHH della Fusione nel rispetto delle maggioranze assembleari previste dall'articolo 49, comma 1, lett. g) del regolamento degli emittenti approvato con delibera Consob n. 11971/99 ("**Regolamento Emittenti CONSOB**") ai fini dell'esenzione dall'obbligo (in capo ai Soci Seeweb Holding), di promuovere un'offerta pubblica di acquisto totalitaria sulle azioni di DHH (c.d. meccanismo di "*whitewash*").

\* \* \* \* \*

La presente relazione, redatta ai sensi dell'articolo 2501-*quinquies* del codice civile (la "**Relazione**") illustra la proposta di approvazione del Progetto di Fusione per incorporazione di Seeweb Holding in DHH, sottoposta all'esame e all'approvazione dell'assemblea dei soci di Seeweb Holding.

Essa ha la finalità di illustrare e giustificare, sotto il profilo giuridico ed economico, il Progetto di Fusione, nonché, in particolare, il rapporto di cambio applicato alla Fusione e i criteri di determinazione dello stesso.

Il Progetto di Fusione è altresì disponibile presso la sede legale delle Società Partecipanti e consultabile sul sito *internet* di DHH <https://www.dhh.international/>.

La presente Relazione viene pertanto sottoposta all'assemblea dei soci di Seeweb Holding nonché all'assemblea in sede straordinaria di DHH la quale è altresì chiamata in sede ordinaria a deliberare in merito all'approvazione dell'Operazione Rilevante ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento Emittenti AIM Italia.

L'assemblea straordinaria di DHH è dunque chiamata ad approvare la Fusione ai sensi e con le maggioranze tali da consentire in capo ai Soci Seeweb Holding l'esenzione dall'obbligo di offerta pubblica di acquisto totalitaria, prevista all'articolo 49, comma 1, lettera g), del Regolamento Emittenti CONSOB e pertanto "*senza il voto contrario della maggioranza dei soci presenti in assemblea, diversi dal socio che acquista la partecipazione superiore alla soglia rilevante e dal socio o dai soci che detengono, anche di concerto fra loro, la partecipazione di maggioranza, anche relativa, purché superiore al dieci per cento*" del capitale sociale di DHH (il "**Meccanismo di Whitewash**").

Per effetto del Meccanismo di Whitewash, infatti, l'obbligo di offerta pubblica di acquisto totalitaria, prevista dall'articolo 106 del D.lgs. 58/1998 e successive modifiche e integrazioni ("**TUF**") applicato per richiamo volontario previsto all'articolo 14 "*Disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto*" dello statuto sociale di DHH, non sussiste se è conseguente a operazioni di fusione o scissione approvate con delibera assembleare della società i cui titoli dovrebbero altrimenti essere oggetto di offerta e, fermo quanto previsto dagli articoli 2368, 2369 e 2373 del codice civile, secondo le maggioranze sopra richiamate.

Stante l'auspicata ricorrenza dell'ipotesi di esenzione di cui sopra, e la conseguente applicazione dell'articolo 49, comma 3, del predetto Regolamento Emittenti CONSOB, la presente Relazione contiene altresì informazioni dettagliate al fine di comprendere, oltre che i termini dell'Operazione Rilevante, anche l'efficacia esimente dall'obbligo di offerta derivante all'approvazione della delibera da parte dell'assemblea di DHH secondo le maggioranze e le modalità previste dal Meccanismo di Whitewash.

\* \* \* \* \*

## **1) ILLUSTRAZIONE E MOTIVAZIONI DELL'OPERAZIONE**

### **1.1. Illustrazione dell'Operazione**

L'Operazione consiste nell'aggregazione industriale (c.d. "*business combination*") delle attività del gruppo a cui è a capo Seeweb Holding con le attività del gruppo a cui è a capo DHH, da realizzarsi mediante fusione di Seeweb Holding in DHH – ad esito della quale la Società Incorporanda verrebbe ad estinzione e tutte le sue controllate/partecipate verrebbero trasferite sotto il controllo/partecipazione di DHH –, e comprende gli adempimenti strumentali e propedeutici alla stessa.

L'Operazione configura per DHH un'ipotesi di "*reverse take-over*" ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento Emittenti AIM Italia.

Il Progetto di Fusione, redatto ai sensi dell'articolo 2501-ter del codice civile è stato approvato dagli organi amministrativi di DHH e Seeweb Holding in data 21 maggio 2020 ed è allegato alla presente Relazione *sub* **Allegato 1**.

Ai sensi dell'articolo 2501-*quater*, del codice civile la Fusione verrà deliberata in virtù (*i*) per quanto attiene alla Società Incorporante, del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019, oggetto di approvazione da parte dell'assemblea di DHH in data 27 aprile 2020 e (*ii*) per quanto attiene alla Società Incorporanda, della situazione economico-patrimoniale infrannuale al 29 febbraio 2020, oggetto di approvazione da parte dell'assemblea di Seeweb Holding in data 18 marzo 2020 (le "**Situazioni Patrimoniali**").

Il rapporto di cambio per la Fusione ("**Rapporto di Cambio**") è stato determinato in buona fede tra le parti ed è assoggettato al parere di congruità che sarà reso da parte della società di revisione WPartners S.r.l. (con sede legale in Milano, Via Macedonio Melloni, n. 10, codice fiscale e P.IVA 06513430964), designata dal Tribunale di Milano in data 7 novembre 2019 – a seguito di istanza congiunta presentata da DHH e Seeweb Holding – quale esperto comune incaricato di redigere la relazione sulla congruità del Rapporto di Cambio ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2501-*sexies*, quarto comma, del codice civile.

Ai fini della determinazione dei rispettivi valori economici delle Società Partecipanti, e della conseguente determinazione del Rapporto di Cambio, gli organi amministrativi delle Società Partecipanti si sono avvalsi dell'ausilio di esperti di alto profilo e comprovata esperienza nel settore e segnatamente: (*i*) per quanto attiene a DHH, del prof. Leonardo Etro (Associate Professor of Practice di Finanza Aziendale presso SDA Bocconi School of Management e Professore di Business Valuation e Finanza Aziendale all'Università Commerciale Luigi Bocconi) e (*ii*) per quanto attiene a Seeweb Holding, del dott. Fabrizio Redaelli (Dottore Commercialista e Revisore in Milano e Fellow presso la SDA Bocconi School of Management).

Il Progetto di Fusione, le Situazioni Patrimoniali, la relazione sulla congruità del Rapporto di Cambio redatta da WPartners S.r.l., ed bilanci di DHH relativi agli esercizi chiusi al 31 dicembre 2017, 2018 e 2019 (Seeweb Holding essendo invece stata costituita da meno di dodici mesi) saranno messi a disposizione del pubblico nei termini di legge presso la sede legale di DHH (in Milano, Via Caldera n. 21) e presso la sede legale di Seeweb Holding (in Frosinone, Via Armando Vona n. 66), nonché consultabili sul sito *internet* di DHH <https://www.dhh.international/>.

### **1.2. Società Partecipanti alla Fusione**

#### **(A) Società Incorporante**

**DOMINION HOSTING HOLDING S.p.A.**, con sede legale in Milano (MI), Via Caldera n. 21, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese presso la

Camera di Commercio di Milano Monza-Brianza Lodi 09150720960, R.E.A. Milano n. MI-2073142.

Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari ad Euro 148.855,00 ed è costituito da complessive n. 1.488.550 azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale espresso, tutte ammesse alla negoziazione su AIM Italia e sottoposte al regime di dematerializzazione ai sensi degli articoli 83-bis e seguenti del TUF.

Alla data della del Progetto di Fusione, DHH non detiene azioni proprie in portafoglio.

La seguente tabella indica la compagine societaria di DHH alla data del Progetto di Fusione e riporta, in particolare, gli azionisti titolari di azioni ordinarie che, sulla base delle comunicazioni pervenute alla Società Incorporante, risultano detenere una partecipazione superiore al 5% del capitale sociale rappresentato da azioni aventi diritto di voto.

<b>Azionista</b>	<b>N. di azioni DHH</b>	<b>%</b>
Seeweb Holding S.r.l.	360.000	24,18
Giandomenico Sica	200.000	13,44
Uroš Čimžar	108.350	7,28
Matija Jekovec	108.350	7,28
Martin Romih	108.350	7,28
Matjaž Jazbec	108.350	7,28
Mercato	495.150	33,26
<b>Totale</b>	<b>1.488.550</b>	<b>100</b>

La Società Incorporante ha emesso complessivi n. 1.420.000 *warrant* denominati "*Warrant Dominion Hosting Holding S.p.A. 2016-2021*", il cui regolamento è disponibile sul sito *internet* di DHH, sottoposti a regime di dematerializzazione ai sensi degli articoli 83-bis e seguenti del TUF e ammessi alle negoziazioni su AIM Italia. Alla data della presente Relazione nessuno dei predetti *warrant* è stato esercitato. Per effetto della Fusione, essendo DHH la Società Incorporante, i *warrant* non subiranno alcuna modifica né si farà luogo ad alcun aggiustamento del relativo rapporto di esercizio.

DHH è una PMI innovativa a capo di un gruppo societario attivo nel settore della registrazione dei nomi a dominio, del *cloud hosting* e degli applicativi SaaS, con particolare *focus* ai mercati digitali emergenti del sud-est europeo. Alla data del Progetto di Fusione il gruppo si compone di sette società dislocate in Italia, Svizzera, Croazia, Slovenia e Serbia, che offrono a piccole e medie imprese principalmente servizi di *cloud hosting*, registrazione di nomi a dominio e applicativi SaaS, oltre a servizi connessi e accessori.

In particolare, alla data del Progetto di Fusione, DHH è titolare delle seguenti partecipazioni:

- (i) una partecipazione pari al 100% del capitale sociale di "DHH d.o.o.", società di diritto croato con sede legale in Nobileova n. 20, Pula (Croazia) e VAT nr. HR25444746329;
- (ii) una partecipazione pari al 100% del capitale sociale di "DHH.si d.o.o.", società di diritto sloveno con sede legale in Pod hribom n. 55, Ljubljana (Slovenia) e VAT nr. SI38077736;
- (iii) una partecipazione pari al 100% del capitale sociale di "DHH Italia S.r.l.", società di diritto italiano con sede legale in Milano, Via Caldera n. 21, e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano numero 09893770967;
- (iv) una partecipazione pari al 80% del capitale sociale di "DHH Switzerland S.A.", società di diritto svizzero con sede legale in Via degli Agustoni n. 3, Chiasso (Svizzera) e VAT nr. CHE227758591;
- (v) una partecipazione pari al 62% del capitale sociale di "mCloud d.o.o.", società di diritto serbo con sede legale in Studentski Trg n. 4, Grad Beograd (Serbia) e VAT nr. 110525087;

- (vi) una partecipazione pari al 80% del capitale sociale di "System Bee d.o.o.", società di diritto croato con sede legale in Dalmatinova n. 4, Pula (Croazia) e VAT nr. HR44118711367;
- (vii) una partecipazione pari al 100% del capitale sociale di "Tophost S.r.l.", società di diritto italiano con sede legale in Roma, Piazza della Libertà n. 10, e iscrizione al Registro delle Imprese di Roma numero 08163681003.

#### **(B) Società Incorporanda**

**SEEWEB HOLDING S.r.l.**, con sede legale in Frosinone (FR), Via Armando Vona n. 66, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Frosinone 03043960602, R.E.A. Frosinone n. FR-196072.

Il capitale sociale di Seeweb Holding è pari a complessivi Euro 95.199,00, così detenuto:

- (a). per una quota da nominali Euro 48.237,00, pari al 50,67% del capitale sociale, dal sig. Antonio Domenico Baldassarra; e
- (b). per una quota da nominali Euro 46.962,00, pari al 49,33% del capitale sociale, dal sig. Enrico Vona

e le relative quote di partecipazione saranno oggetto di completo annullamento per effetto della Fusione la quale determinerà, alla data del perfezionamento della stessa, l'estinzione della Società Incorporanda.

Alla data del Progetto di Fusione Seeweb Holding possiede complessive n. 360.000 azioni ordinarie di DHH pari al 24,18% del capitale della Società Incorporante e pertanto la Fusione si caratterizzerà quale fusione c.d. "inversa".

Seeweb Holding è una *holding* a capo di un gruppo societario attivo – principalmente attraverso la controllata totalitaria Seeweb – nel settore del *cloud computing* che offre ai propri clienti (sia soggetti pubblici che privati) servizi di tipo SaaS, IaaS e PaaS, oltre a una vasta gamma di ulteriori servizi IT, quali *hosting* condivisi, *server* dedicati, *streaming* e *colocation*, utilizzando collegamenti in fibra ottica e servendosi di quattro *data center* di proprietà siti in Milano, Frosinone, Sesto San Giovanni e Lugano. Seeweb è stato il primo operatore in assoluto a introdurre sul mercato italiano soluzioni di *cloud computing* e uno dei primi operatori a occuparsi della registrazione di domini in Italia.

Alla data del Progetto di Fusione, Seeweb Holding è titolare delle seguenti partecipazioni:

- (i) una partecipazione pari al 24,18% del capitale sociale della Società Incorporante costituita da complessive n. 360.000 azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale espresso;
- (ii) una partecipazione pari al 100% del capitale sociale di "Seeweb S.r.l.", società di diritto italiano con sede legale in Frosinone, Corso Lazio n. 9, e iscrizione al Registro delle Imprese di Frosinone numero 02043220603;
- (iii) una partecipazione pari al 3,38% del capitale sociale di "Sync S.r.l.", società di diritto italiano con sede legale in Roma, Via Giolitti n. 34, e iscrizione al Registro delle Imprese di Roma numero 13278551000;
- (iv) una partecipazione pari al 5,21% del capitale sociale di "Baasbox S.r.l.", società di diritto italiano con sede legale in Roma, Via Giolitti n. 34, e iscrizione al Registro delle Imprese di Roma numero 12477041003;
- (v) una partecipazione pari al 4,76% del capitale sociale di "Materialuce S.r.l.", società di diritto italiano con sede legale in Terni, Via Dessio Massimo n. 15, e iscrizione al Registro delle Imprese di Terni numero 01531180550.

### **1.3. Profili giuridici dell'Operazione**

Come indicato in premessa, la Fusione prevede l'incorporazione (attraverso fusione c.d. "inversa") di Seeweb Holding in DHH, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2501 e seguenti del codice civile (salvo che per l'articolo 2501-*bis* del codice civile in tema di "fusione a seguito di acquisizione con indebitamento", inapplicabile alla Fusione, non ricorrendone i presupposti).

La Fusione comporterà, alla data di efficacia della stessa, l'estinzione della Società Incorporanda ed il subentro a titolo universale di DHH tutte le attività e passività, come i diritti e gli obblighi di Seeweb Holding e quindi, in via esemplificativa e non tassativa, tutti i relativi beni materiali e immateriali, crediti e debiti maturati o a scadere e più in generale l'intero patrimonio della Società Incorporanda senza esclusione o limitazione alcuna e, dunque, ivi incluse le complessive n. 360.000 azioni DHH di titolarità di Seeweb Holding che verranno acquisite al patrimonio di DHH quali azioni proprie ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2357-*bis*, primo comma, n. 3), del codice civile.

DHH darà attuazione alla Fusione mediante l'emissione di nuove azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale espresso e a godimento regolare, che verranno assegnate ai Soci Seeweb Holding in proporzione al capitale da essi detenuto nella Società Incorporanda. Il Rapporto di Cambio è stato definito sulla base dei criteri e dei calcoli come illustrati nella successiva sezione 3).

Con decorrenza dalla data di efficacia della Fusione entrerà in vigore lo statuto sociale di DHH *post*-Fusione con le modifiche statutarie indicate al successivo paragrafo 1.4 funzionali – oltre a dare conto della Fusione e del nuovo capitale sociale e numero di azioni in circolazione – ad adeguarlo alle *best practice* del mercato AIM Italia.

La Fusione configura, qualora realizzata, un'ipotesi di c.d. "reverse take over" ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento Emittenti AIM Italia, ed è dunque altresì soggetta ad autorizzazione da parte dell'assemblea ordinaria di DHH, come previsto anche dall'articolo 18 del vigente statuto sociale della Società Incorporante. Il Progetto di Fusione è stato pertanto redatto sul presupposto che, preliminarmente all'approvazione dello stesso, siano approvate dall'assemblea ordinaria della Società Incorporante le proposte di deliberazione funzionali al perfezionamento dell'Operazione Rilevante ai fini del predetto disposto regolamentare.

La Fusione determina altresì l'annullamento della totalità del capitale sociale di Seeweb Holding.

Ai fini dell'Operazione Rilevante e della conseguente Fusione, DHH (da una parte) ed i Soci Seeweb Holding (dall'altra) hanno sottoscritto in data 21 maggio 2020 l'Accordo Quadro volto a disciplinare modalità, termini e condizioni dell'operazione di aggregazione industriale tra DHH e le attività di Seeweb Holding nonché dei conseguenti impegni delle parti in tal senso.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1353 del codice civile, l'Accordo Quadro è risolutivamente condizionato – e l'Operazione Rilevante (ivi inclusa la stipula dell'Atto di Fusione) non potrà pertanto essere perfezionata (a meno di espressa rinuncia delle parti, ove consentito) – a che:

- (i) l'Operazione non venga approvata da parte dell'assemblea ordinaria degli azionisti della Società Incorporante ai sensi e per gli effetti de (e con le modalità di cui al) l'articolo 14 del Regolamento Emittenti AIM Italia e dell'articolo 18 dello statuto sociale di DHH (c.d. "reverse take over"); e
- (ii) l'approvazione del Progetto di Fusione da parte dell'assemblea straordinaria di DHH non avvenga con le maggioranze previste dall'articolo 49, comma 1, lett. g) del Regolamento Emittenti CONSOB e dunque in conformità al Meccanismo di Whitewash, come meglio descritto nella sezione 6) che segue.

#### **1.4. Statuto della Società Incorporante**



Contestualmente all'approvazione del Progetto di Fusione, l'assemblea di DHH sarà chiamata a deliberare l'adozione, a far tempo dalla data di efficacia della Fusione, ovvero dalla data di decorrenza degli effetti civilistici della stessa, dello statuto di DHH post Fusione nel testo allegato al Progetto di Fusione *sub* Allegato A.

In particolare, lo statuto sociale della Società Incorporante – oltre che le modifiche derivanti dalla Fusione ed in relazione all'aumento del capitale sociale ed al numero di azioni ordinarie di DHH a servizio del concambio della Fusione – subirà talune modifiche funzionali ad adeguarlo alle *best practice* del mercato AIM Italia, cogliendo così l'opportunità di procedere ad una rivisitazione dello stesso nel contesto della Fusione.

Le suddette modifiche statutarie, altresì evidenziate nel testo di statuto sociale accluso al Progetto di Fusione, riguarderanno in particolare quanto segue:

- Articolo 2 (Sede): allineamento a quanto contenuto nell'art. 33 dello statuto sociale (come da proposta di modifica), in merito alla possibilità per l'organo amministrativo di procedere al trasferimento della sede legale nel territorio nazionale;
- Articolo 6 (Capitale e azioni): indicazione del nuovo capitale sociale e numero di azioni rivenienti dalla Fusione ed inserimento della possibilità di procedere ad aumenti gratuiti di capitale e/o emissioni a prestatori di lavoro;
- Articolo 7 (Strumenti finanziari): indicazione della possibilità, prevista dalla legge, di emettere azioni di diversa categoria e/o portanti diversi diritti e conseguente modifica del titolo dell'articolo;
- Articolo 8 (Obbligazioni): specificazione della possibilità di emettere obbligazioni nominative o al portatore;
- Articolo 10 (Finanziamenti e conferimento): specificazione della possibilità di effettuare versamenti a netto patrimoniale oltre a finanziamenti con obbligo di rimborso;
- Articolo 12 (Recesso): inserimento di una nuova fattispecie di recesso in caso di deliberazioni che comportino l'esclusione dalle negoziazioni;
- Articolo 14 (Disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto): inserimento dell'obbligo e del diritto di acquisto (c.d. "squeeze-out") di cui alle fattispecie ex artt. 108 e 111 del TUF (per tale ultima previsione anche in via volontaria per altri strumenti finanziari diversi dalle azioni) e conseguenti modifiche necessarie al funzionamento delle predette disposizioni;
- Articolo 15 (Obblighi di informazione in relazione alle partecipazioni rilevanti): inserimento delle conseguenze relative al mancato rispetto della previsione ed della possibilità di richiedere informazioni sull'azionariato con conseguente modifica del titolo dell'articolo;
- Articolo 16 (Convocazione e luogo dell'assemblea): migliore specificazione del dettato di legge in merito alle modalità di convocazione dell'assemblea ed inserimento di un ulteriore del quotidiano ("Italia Oggi") ai fini della stessa;
- Articolo 19 (Competenze dell'assemblea straordinaria): inserimento della possibilità di delegare all'organo amministrativo l'aumento del capitale sociale e l'emissione di obbligazioni convertibili ai sensi di legge;
- Articolo 20 (Quorum assembleari): specificazione in merito all'eventuale maggiorazione dei diritti di voto ed inserimento di un *quorum* rafforzato al 90% dei voti presenti in assemblea per deliberare di "delisting" indiretto attraverso deliberazioni che comportino detto evento;
- Articolo 22 (Assemblea in teleconferenza) e Articolo 30 (Riunioni del consiglio di amministrazione in teleconferenza): migliore specificazione in relazione alle

modalità di tenuta di riunioni in audio/video conferenza anche a ragione delle attuali possibilità fornite dall'ordinamento;

- Articolo 26 (Consiglio di amministrazione): inserimento di un numero minimo di amministratori muniti del requisito di indipendenza ai sensi dell'art. 148 TUF e previsione del voto di lista per la nomina dell'organo amministrativo;
- Articolo 31 (Sostituzione degli amministratori): raccordo con necessità di contemplare sempre un numero minimo di amministratori indipendenti;
- Articolo 32 (Decadenza degli amministratori): migliore specificazione della clausola "*simul stabunt simul cadent*";
- Articolo 33 (Poteri di gestione dell'organo amministrativo): inserimento della possibilità per l'organo amministrativo di procedere a talune operazioni ad esso delegabili in conformità al disposto di cui all'art. 2365 comma 2, del codice civile (ovvero in materia di approvazione di fusioni e scissioni semplificate, istituzione di sedi secondarie, indicazione di amministratori muniti di rappresentanza, riduzione del capitale in caso di recesso, adeguamenti a disposizione di legge, trasferimento della sede nel territorio nazionale);
- Articolo 36 (Comitato strategico): eliminazione della previsione e conseguente rinumerazione dei successivi articoli da 36 a 40;
- Articolo 38 (Compensi degli amministratori): inserimento della possibilità di prevedere, ai sensi di legge, un *basket* complessivo per le remunerazioni da distribuire successivamente in seno all'organo amministrativo;
- Articolo 39 (Operazioni con parti correlate): inserimento di una nuova disposizione necessaria a dare conto delle modalità e termini per l'approvazione/effettuazione di operazioni con parti correlate;
- Articolo 40 (Collegio Sindacale): inserimento del voto di lista per la nomina dell'organo di controllo;
- Articolo 43 (Scioglimento e liquidazione): chiarimento in merito ai poteri delegabili al liquidatore e facoltà rimesse alla decisione dei soci;
- Articolo 11 (Trasferibilità e negoziazione delle azioni), Articolo 13 (Soggezione all'attività di direzione e coordinamento), Articolo 23 (Presidente e segretario dell'assemblea. Verbalizzazione), Articolo 29 (Presidenza e verbale delle riunioni del consiglio di amministrazione) e Articolo 42 (Bilancio e utili): eliminazione di previsioni superate e non più applicabili, correzione di refusi o inserimento/eliminazione di definizioni e/o termini definiti con lettere maiuscole/minuscole.

Né la Fusione né le predette modifiche statutarie danno in ogni caso luogo ad ipotesi di recesso ai sensi della normativa applicabile.

### **1.5. Ragioni, obiettivi e motivazioni della Fusione**

L'organo amministrativo di Seeweb Holding ritiene che l'operazione di aggregazione industriale tra DHH e Seeweb Holding, che si perfezionerà con la Fusione, costituisca una rilevante opportunità di crescita e consolidamento per le parti coinvolte e ne suggerisce, dunque, l'approvazione per una serie di motivazioni che traggono origine e trovano fondamento nella forte complementarietà del loro *business*.

Le Società Partecipanti sono difatti entrambe attive nel settore dell'*information technology* e più in particolare, *(i)* DHH, anche mediante le società appartenenti al proprio gruppo, è principalmente attiva nel campo della fornitura di servizi di registrazione di domini, di *cloud hosting* e applicativi SaaS (e relativi servizi connessi e accessori) con *focus* sui mercati digitali emergenti del sud-est europeo, mentre *(ii)* Seeweb Holding, mediante le proprie controllate – ed in particolare la controllata più rilevante Seeweb – opera

principalmente nel settore del *cloud computing* e della fornitura di servizi di *hosting, server, streaming e colocation*.

DHH e Seeweb Holding (attraverso le loro controllate) rappresentano due importanti realtà nel mondo dell'*information technology*, avendo consolidato la propria presenza nei rispettivi mercati di riferimento.

L'operazione di Fusione presenta pertanto un forte rationale operativo ed ha quale principale finalità l'aggregazione industriale delle attività di Seeweb con quelle di DHH a ragione della contiguità tra i due settori di *business* presidiati, con l'obiettivo di cogliere concrete opportunità di mercato, ampliando nel contempo i servizi rispettivamente offerti.

Con la Fusione, le Società Partecipanti si propongono, infatti:

- (A) il consolidamento dell'attuale posizione di mercato nei settori della registrazione e trasferimento di nomi a dominio e del *cloud hosting*, nonché l'ampliamento ed il rafforzamento della presenza nel settore del *cloud computing* (che allo stato costituisce un *business* solo marginale per DHH), così da incrementare fortemente la gamma di servizi IT offerti, allo scopo di presidiare il mercato quale operatore "completo" in ambito informatico e tecnologico;
- (B) il conseguimento di dimensioni tali da (i) fronteggiare le sfide competitive anche a livello internazionale nei settori di riferimento (accrescendo l'efficienza delle rispettive strutture anche al fine di più ampie possibilità di ricerca e sviluppo), (ii) diversificare i rischi di mercato nel contempo ampliando la gamma di prodotti e servizi offerti e cogliendo nuove opportunità anche derivanti dalla possibilità di offrire pacchetti integrati, (iii) migliorare la visibilità del gruppo risultante dalla Fusione ed attrarre un maggior numero di investitori (per lo più istituzionali/qualificati) ovvero perfezionare *partnership* finanziarie o imprenditoriali anche a ragione del mantenimento della quotazione su AIM Italia, (iv) aumentare la massa critica del gruppo anche al fine del migliore perseguimento delle strategie di medio lungo periodo ed in particolare di crescita per linee esterne attraverso un puntuale piano di acquisizioni ed aggregazioni strategiche, nonché, (v) ottimizzare e migliorare i rapporti di credito con il sistema finanziario nel suo complesso nel contempo sfruttando una maggiore capacità complessiva di investimento;
- (C) l'avvio di un processo di materiale aggregazione industriale e strategica a ragione della medesima attività economica effettuata, con l'obiettivo di ottimizzare le reciproche "best practice" con conseguente integrazione delle efficienze e professionalità dei gruppi afferenti alle Società Partecipanti sfruttando nel contempo le maggiori possibili opportunità di *cross-selling* derivanti dalla presenza di un reciproco portafoglio di clienti consolidato;
- (D) la generale semplificazione della catena di controllo a fronte del conseguente trasferimento delle partecipazioni nell'emittente quotato direttamente in capo ai Soci Seeweb Holding (individualmente intesi) così da aumentarne altresì la contendibilità di DHH nel medio-lungo periodo.

Il progetto di sviluppo industriale, fortemente condiviso dalle società coinvolte, è pertanto finalizzato alla valorizzazione del *business* delle stesse, e porterà, alla progressiva diversificazione e all'incremento dell'offerta a favore di soggetti terzi, determinando la Fusione la concentrazione delle attività condotte dalle Società Partecipanti (attraverso i rispettivi gruppi) sotto il controllo di una unica capogruppo quotata e con una conseguente nuova gestione unitaria dei rispettivi *business*.

Sulla base di quanto precede - e più in particolare dei predetti vantaggi di carattere industriale, commerciale e finanziario - le Società Partecipanti ritengono che il nuovo gruppo, risultante dalla Fusione, rappresenti la base per un ulteriore sviluppo, anche mediante successive aggregazioni e/o acquisizioni, e che possa portare DHH a svolgere un

ruolo di riferimento tra i primari operatori di mercato nel settore IT e nelle relative nicchie di riferimento.

## **2) SITUAZIONI PATRIMONIALI DI RIFERIMENTO PER LA FUSIONE**

Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2501-*quater* del codice civile, la Fusione verrà deliberata sulla base delle sopra menzionate Situazioni Patrimoniali e dunque: *(i)* per quanto attiene alla Società Incorporante, il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019, oggetto di approvazione da parte dell'assemblea di DHH in data 27 aprile 2020 e *(ii)* per quanto attiene alla Società Incorporanda, la situazione economico-patrimoniale infrannuale al 29 febbraio 2020, oggetto di approvazione da parte dell'assemblea di Seeweb Holding in data 18 marzo 2020.

## **3) CRITERI E METODI UTILIZZATI AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEL RAPPORTO DI CAMBIO**

La Fusione sarà attuata mediante annullamento di tutte le quote rappresentative del capitale sociale di SeeWeeb Holding e l'emissione di nuove azioni ordinarie di DHH in concambio ai Soci Seeweb Holding, senza alcun onere per gli stessi in relazione alle operazioni di concambio e senza previsione di conguagli in denaro.

Il Rapporto di Cambio è stato calcolato dagli amministratori delle Società Partecipanti sulla base dei dati patrimoniali, economici e finanziari delle stesse, applicando i metodi in tema di valutazione d'impresa previsti dalla dottrina dominante in materia, tali da cogliere i tratti distintivi di ciascuna delle società coinvolte ed adattandoli alla situazione concreta e alle peculiarità delle attività svolte dalle due società così da cogliere e tenere conto dei relativi tratti distintivi.

In particolare, ai fini della determinazione dei valori economici delle Società Partecipanti, e della conseguente determinazione del Rapporto di Cambio, gli organi amministrativi delle Società Partecipanti si sono altresì avvalsi dell'ausilio di esperti di alto profilo e comprovata esperienza nel settore e segnatamente: *(i)* per quanto attiene a DHH, del prof. Leonardo Etro (Associate Professor of Practice di Finanza Aziendale presso SDA Bocconi School of Management e Professore di Business Valuation e Finanza Aziendale all'Università Commerciale Luigi Bocconi) e *(ii)* per quanto attiene a Seeweb Holding, del dott. Fabrizio Redaelli (Dottore Commercialista e Revisore in Milano e Fellow presso la SDA Bocconi School of Management), che hanno rilasciato apposite *fairness opinion* al riguardo in qualità di *advisor finanziari* delle rispettive Società Partecipanti.

I criteri adottati e le considerazioni sviluppate con riferimento a questi aspetti sono descritti in dettaglio nel seguito.

### **3.1 Obiettivo delle valutazioni**

Si ritiene che la stima dei valori economici da porre a confronto per la determinazione del rapporto di cambio, come previsto dalla dottrina aziendale e dalla più diffusa prassi professionale, debba essere condotta sulla base dei seguenti principi:

**Pluralità di criteri:** si fa generalmente ricorso, per le attività più significative e, ove possibile, a più metodi di valutazione al fine di determinare un intervallo di ragionevolezza in cui collocare il valore delle società oggetto di fusione o confermare i risultati ottenuti con il metodo principale e, quindi, identificare successivamente i limiti minimi e massimi da utilizzare per la stima del rapporto di cambio.

**Omogeneità e coerenza dei criteri:** l'applicazione di regole omogenee e coerenti nel processo valutativo (scelta della metodologia e relativa applicazione) rappresenta una condizione fondamentale avuto riguardo al settore in cui l'impresa opera, all'attività aziendale, alle sue caratteristiche gestionali ed alla disponibilità dei dati.

**Ottica stand alone:** la valutazione deve essere effettuata in ipotesi di autonomia gestionale delle società oggetto di fusione, in un'ottica cosiddetta stand alone, tenendo conto delle singole realtà aziendali come disgiunte e considerando le rispettive condizioni economiche. In particolare, devono essere esclusi i potenziali effetti derivanti dall'operazione (es. sinergie).

**Relatività delle stime:** nell'ambito di operazioni di questo tipo, l'obiettivo primario non è tanto la determinazione in termini "assoluti" dei valori economici delle società coinvolte, quanto la definizione di valori "relativi" che possano essere raffrontati e comparati tra loro nell'ottica della determinazione del rapporto di cambio, pur tenendo conto della specificità dell'operazione.

**Riferimento ai prezzi di borsa:** nel caso di operazioni che coinvolgono società con strumenti finanziari ammessi a quotazione i prezzi di borsa potrebbero costituire un criterio valutativo. L'utilizzo di tale indicatore impone tuttavia un'attenta analisi della significatività dei prezzi mediante indicatori quali il flottante ed il volume degli scambi.

Nel contesto della Fusione, lo scopo principale delle valutazioni effettuate è rappresentato dall'ottenimento di valori relativi ai fini della determinazione del Rapporto di Cambio fra il capitale sociale di Seeweb Holding oggetto di annullamento ed il numero delle azioni di nuova emissione di DHH a servizio della Fusione.

La finalità perseguita dagli amministratori è stata dunque quella di esprimere una stima comparativa dei valori delle Società Partecipanti, focalizzando il proprio esercizio di stima sull'omogeneità e sulla possibile comparabilità dei metodi adottati rispetto alla determinazione del valore assoluto delle società considerate singolarmente, e pertanto il risultato di tale esercizio di stima va inteso in termini relativi con esclusivo riferimento all'Operazione.

A tal fine, le due società sono state valutate individuando i metodi di valutazione per la stima dei valori di DHH e Seeweb Holding con riguardo alle caratteristiche distintive delle società stesse, della tipologia di operatività e dei mercati di riferimento in cui le stesse (ed i relativi gruppi) operano, applicando tali metodi separatamente e in ipotesi di autonomia, ovvero a prescindere da considerazioni inerenti agli effetti che l'Operazione Rilevante potrà avere in futuro su DHH quali, ad esempio, sinergie di costo e di *business*, o effetti sulla quotazione di mercato della stessa, dopo la Fusione.

### **3.2 Data di riferimento**

Le valutazioni delle Società Partecipanti sono convenzionalmente riferite rispettivamente al 31 dicembre 2019, per quanto attiene DHH, ed al 29 febbraio 2020, per quanto attiene Seeweb Holding.

Come illustrato al precedente paragrafo 1.2(B) si segnala che la Società Incorporanda è la *holding* del "gruppo Seeweb" ed è stata costituita in data 14 dicembre 2018 a mezzo di scissione parziale proporzionale di Seeweb. Successivamente, in data 24 febbraio 2020, è stato perfezionato da parte dei Soci Seeweb Holding il conferimento della totalità del capitale sociale di Seeweb nella Società Incorporanda.

La data di riferimento della valutazione del capitale economico di Seeweb Holding convenzionalmente stabilita tiene dunque conto di detta evoluzione del capitale nonché delle valutazioni già effettuate in sede di conferimento della totalità del capitale sociale di Seeweb in Seeweb Holding, anche ai sensi dell'articolo 2465 del codice civile.

Le valutazioni tengono altresì in considerazione, se e nei modi opportuni, gli eventi rilevanti di natura patrimoniale e finanziaria che sono intercorsi in data successiva a quella convenzionale, o che sono previsti in futuro ma già noti alla data attuale in quanto connessi agli adempimenti delle parti in relazione alla Fusione.

### **3.3 Le metodologie di valutazione adottate**

L'individuazione delle metodologie nel processo di valutazione è stata effettuata in funzione delle caratteristiche delle Società Partecipanti e delle attività (anche dei relativi gruppi) coinvolte nell'Operazione e degli obiettivi della valutazione stessa. Il principio base seguito per le valutazioni è consistito nella ricerca di criteri (per quanto possibile) omogenei di analisi e di stima per le Società Partecipanti. L'attività degli organi amministrativi delle Società Partecipanti ha comportato la selezione di criteri e metodi che rispondono a una coerente logica valutativa e che risultano più appropriati per le società oggetto di valutazione, tenuto comunque conto delle diversità che le caratterizzano, al fine di proporre valori confrontabili per la determinazione dei rapporti di cambio.

#### DHH

Ai fine di pervenire ad una completa ed attendibile valutazione del capitale economico di DHH l'organo amministrativo – con il supporto del proprio esperto indipendente – ha ritenuto di ricorrere alla "metodologia finanziaria", in quanto maggiormente in linea con i principi della moderna teoria di valutazione di matrice anglosassone, fondandosi sul calcolo dei flussi di cassa relativi alla gestione aziendale, valorizzati in relazione alla loro distribuzione nel tempo e attualizzati a un tasso che riflette il grado di rischio dell'investimento stesso.

Il metodo finanziario è riconducibile a metodi c.d. "indiretti", ovvero quei metodi che non si fondano su parametri di mercato, bensì su grandezze flusso, *stock* e miste e la relativa scelta è stata motivata dalle seguenti considerazioni:

- le caratteristiche e gli elementi che compongono DHH non consentono di utilizzare i metodi di derivazione patrimoniale;
- il metodo finanziario consente di valorizzare al meglio la combinazione di fattori produttivi presenti all'interno della società (*know how*, persone e organizzazione, struttura dei costi e dei ricavi) e le prospettive di crescita future di DHH secondo ordinaria amministrazione.

Il metodo prescelto è stato pertanto ritenuto il più adatto a tenere in considerazione la capacità prospettica dell'azienda di produrre reddito e flussi di cassa.

Il valore così determinato è stato poi verificato attraverso l'applicazione dei criteri dei multipli di mercato (*trading multiples*) e delle recenti transazioni aventi ad oggetto società comparabili (*transaction multiples*).

In base ai risultati emersi con la valutazione finanziaria dell'azienda, il valore del capitale economico di DHH è risultato pari a massimi Euro 15.336.864,00 tenuto altresì conto delle analisi di sensitività finalizzate a verificare la solidità della valutazione così operata.

Nel contempo l'organo amministrativo ha altresì utilizzato quale metodo di controllo della sopraesposta valutazione il "criterio dei multipli" conducendo una specifica analisi dei prezzi probabili e comparabili sulla base di moltiplicatori di transazioni comparabili e moltiplicatori di mercato.

Tali metodi hanno comportato l'analisi dell'andamento dei valori di mercato di società comparabili e di transazioni finalizzate a operazioni di fusione e acquisizione che abbiano coinvolto realtà comparabili per un arco temporale sufficientemente ampio, al fine di limitare gli effetti riconducibili a particolari congiunture di mercato, e non si sono basate su formule valutative, ma hanno dedotto il valore direttamente da osservazioni di mercato.

I predetti multipli di transazione hanno dunque valorizzato il capitale economico di competenza di DHH a massimi Euro 15.668.453,00 mentre i multipli di mercato hanno condotto ad un valore di massimi Euro 16.295.441,00, pertanto sostanzialmente in linea con quanto ottenuto con il metodo principale.

In considerazione della circostanza per cui i metodi di mercato presentano una stima "ad oggi" tenendo in considerazione le attuali dinamiche dei prezzi di mercato mentre il metodo finanziario riflette le potenzialità di crescita future, quest'ultimo è stato ritenuto di maggiore rilevanza ai fini della valutazione di DHH.

*In sintesi, ai fini del Rapporto di Cambio, l'organo amministrativo di DHH ha ritenuto di applicare la metodologia "discounted cash flow" con applicazione del terminal value addivenendo pertanto ad una valutazione del capitale economico di DHH pari a complessivi Euro 15.336.864,00.*

#### Seeweb Holding

Come accennato in precedenza, Seweeb Holding è una *holding* di partecipazioni nata dalla preventiva scissione parziale proporzionale di Seeweb di taluni elementi attivi relativi a partecipazioni di minoranza in *start-up* ed il successivo conferimento – in data 24 febbraio 2020 – da parte dei Soci Seeweb Holding dell'intero capitale sociale di Seeweb stessa nella Società Incorporanda.

La partecipazione totalitaria al capitale sociale di Seeweb nonché la partecipazione detenuta in DHH, rappresentata da n. 360.000 azioni ordinarie, pari al 24,18% del relativo capitale sociale, costituiscono i principali asset di Seeweb Holding.

In ragione di quanto sopra ed al fine di pervenire ad una completa ed attendibile valutazione del capitale economico di Seeweb Holding, l'organo amministrativo – con il supporto del proprio esperto indipendente – ha ritenuto pertanto di ricorrere al "criterio patrimoniale", date le caratteristiche di Seeweb Holding stessa quale mera *holding* di partecipazioni, che ha condotto ad una valorizzazione della società pari a massimi Euro 31.219.605,00.

Tale metodo è stato utilizzato al fine di individuare il valore del capitale economico di Seeweb Holding attraverso la stima a valori correnti delle singole attività e passività che compongono il patrimonio della stessa. Il metodo patrimoniale è riconducibile ai criteri di valutazione analitici e prevede l'ideale scomposizione del patrimonio aziendale con realizzo separato delle singole attività (valore di mercato delle stesse).

Ai fini della valutazione del capitale economico e della valorizzazione di Seeweb Holding, l'organo amministrativo ha (come d'uopo) altresì tenuto conto:

- della valorizzazione di Seeweb ai fini del suo conferimento nella Società Incorporanda (a ragione della perizia di stima già effettuata ai sensi dell'articolo 2465 del codice civile che a sua volta aveva utilizzato il metodo di valutazione "finanziario" con confronto con i multipli di mercato e delle recenti transazioni comparabili – come per DHH), procedendo in ogni caso a debitamente rettificare ed aggiornare il tasso di attualizzazione all'epoca utilizzato per la predetta stima; nonché
- della valutazione stessa del capitale di DHH, detenendo Seeweb Holding la menzionata partecipazione al capitale della Società Incorporante

ciò con l'obiettivo di applicare metodi di valutazione uniformi e del tutto coerenti tra le Società Partecipanti alla Fusione.

*In sintesi, ai fini del Rapporto di Cambio, l'organo amministrativo di Seeweb Holding, considerando le caratteristiche della società oggetto di analisi, ha ritenuto di applicare "criterio di valutazione patrimoniale" addivenendo pertanto ad una valutazione del capitale economico di Seeweb Holding pari a complessivi Euro 31.219.605,00.*

### **3.4 Determinazione del Rapporto di Cambio**

Sulla base dei valori economici di DHH e Seeweb Holding, determinati con le modalità esposte nei precedenti paragrafi, gli amministratori hanno proceduto alla determinazione del Rapporto di Cambio e alla conseguente determinazione del numero di azioni DHH da emettere e assegnare ai Soci Seeweb Holding a servizio della Fusione.

In particolare, gli amministratori, anche a seguito delle negoziazioni fra i rappresentanti delle due società coinvolte nell'Operazione Rilevante, hanno individuato, coerentemente con le risultanze dell'applicazione del metodo del "*discounted cash flow*" con applicazione del *terminal value*, per quanto riguarda DHH e del "criterio patrimoniale", per quanto riguarda Seeweb Holding, e in particolare tenendo conto dei valori evidenziati da tali metodologie, il seguente Rapporto di Cambio da sottoporre alle rispettive assemblee dei soci, per effetto della *business combination*:

**n. 31.828,92 azioni ordinarie di DHH, prive di indicazione del valore nominale espresso e medesima data di godimento delle azioni ordinarie di DHH in circolazione alla data della Fusione, per ogni Euro 1.000,00 di capitale sociale di Seeweb Holding**

senza la previsione di alcun conguaglio in denaro.

Come anticipato, il predetto Rapporto di Cambio è assoggettato al parere di congruità ex articolo 2501-*sexies* del codice civile da parte della società di revisione WPartners S.r.l. (con sede legale in Milano, Via Macedonio Melloni, n. 10, codice fiscale e P.IVA 06513430964), designata dal Tribunale di Milano per la Fusione.

### **3.5 Difficoltà di valutazione**

Le principali difficoltà incontrate nella valutazione delle Società Partecipanti alla Fusione sono sinteticamente le seguenti:

- ricorso all'effettuazione di stime e di assunzioni soprattutto per il metodo del *discounted cash flow*. Non è possibile prevedere che tali stime ed assunzioni, pur basandosi sull'esperienza e conoscenza, nonché sui dati storici disponibili saranno effettivamente mantenute o confermate;
- non del tutto uniforme comparabilità delle società oggetto di analisi con riguardo al portafoglio delle società partecipate ed allo stadio di valorizzazione degli investimenti nelle stesse;
- insorgenza dello stato di emergenza da Covid-19 e difficoltà di effettuare, al momento, puntuali stime circa accadimenti futuri (quali crescita delle vendite, margini operativi dell'attività osservata e investimenti necessari per assicurare la crescita ipotizzata – pur il settore di riferimento delle Società Partecipanti essendo non influenzato significativamente) nonché altissima volatilità dei mercati finanziari provocata dalla diffusione dell'epidemia;
- scarsa significatività delle quotazioni di borsa di DHH.

Le predette oggettive difficoltà di valutazione sono state oggetto di attenta considerazione nello svolgimento delle analisi e ai fini della determinazione del Rapporto di Cambio.

## **4) MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE AZIONI DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE**

In caso di realizzazione della Fusione, al servizio del Rapporto di Cambio, DHH emetterà complessive n. 3.030.081 azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale espresso, cui corrisponderà un aumento di capitale a servizio della Fusione da complessivi nominali Euro 303.008,10.

Le azioni ordinarie a servizio del Rapporto di Cambio saranno messe a disposizione dei Soci Seeweb Holding, secondo le forme proprie delle azioni accentrate presso Monte Titoli



S.p.A. e dematerializzate, a partire dalla data di efficacia della Fusione, ove si tratti di un giorno di borsa aperta, o dal primo giorno di borsa aperta successivo. Di tale data verrà data notizia al mercato mediante apposito comunicato diffuso attraverso il sistema eMarket SDIR e sul sito *web* della Società Incorporante <https://www.dhh.international/>.

Le azioni della Società Incorporante che verranno emesse in concambio ai Soci Seeweb Holding avranno data di godimento identica a quella delle azioni DHH in circolazione alla data di efficacia della Fusione e attribuiranno ai loro titolari diritti equivalenti a quelli spettanti ai titolari delle azioni della Società Incorporante in circolazione al momento dell'assegnazione. Esse saranno altresì negoziate su AIM Italia, al pari delle altre azioni ordinarie in circolazione.

Tutte le operazioni sopra descritte avverranno senza aggravio di spese, bolli o commissioni per il tramite degli intermediari autorizzati.

In virtù delle disposizioni di cui all'Accordo Quadro, i Soci Seeweb Holding assumeranno un impegno di *lock-up* rispetto alla totalità delle azioni loro rivenienti dalla Fusione per un periodo di 12 mesi dalla data di efficacia della stessa.

## 5) DATA DI DECORRENZA DEGLI EFFETTI DELLA FUSIONE

Ai sensi dell'articolo 2504-*bis* del codice civile, gli effetti della Fusione si produrranno come segue:

- ai fini civilistici e degli effetti nei confronti dei terzi, la decorrenza della Fusione coinciderà con l'ultima delle iscrizioni nel Registro delle Imprese dell'atto di fusione (l'**Atto di Fusione**) come previsto dall'articolo 2504-*bis*, comma 2, del codice civile, ovvero, con il diverso termine (successivo all'ultima delle iscrizioni) stabilito nell'Atto di Fusione medesimo;
- ai fini contabili, le operazioni delle Società Incorporande saranno imputate al bilancio della Società Incorporante a decorrere dal primo giorno dell'esercizio finanziario in corso alla data in cui la Fusione acquisterà efficacia ai sensi del precedente punto;
- parimenti, ai fini delle imposte sul reddito nel rispetto dell'articolo 172, comma 9, DPR 917/86, gli effetti della Fusione decorreranno a partire dal primo giorno dell'esercizio finanziario in corso alla data in cui la Fusione acquisterà efficacia civilistica.

## 6) AZIONISTI DELLA SOCIETÀ RISULTANTE DALLA FUSIONE E APPLICAZIONE DEL MECCANISMO DI WHITEWASH

Alla data della presente Relazione, il capitale sociale di Seeweb Holding è di titolarità dei Soci Seeweb Holding nella misura indicata nel paragrafo 1.2 lettera (B) della presente Relazione.

Per effetto della Fusione ed in considerazione del Rapporto di Cambio, il capitale di DHH – tenuto conto delle comunicazioni pervenute alla Società Incorporante – sarà detenuto come segue:

<b>Azionista</b>	<b>N. di azioni DHH</b>	<b>%</b>
Antonio Domenico Baldassarra	1.544.492 (*)	34,18
Enrico Vona	1.494.739	33,08
Giandomenico Sica	200.000 (**)	4,43
Uroš Čimžar	108.350 (**)	2,40
Matija Jekovec	108.350 (**)	2,40
Martin Romih	108.350 (**)	2,40
Matjaž Jazbec	108.350 (**)	2,40
Azioni proprie	360.000	7,97
Altri azionisti	486.000 (**)	10,76
<b>Totale</b>	<b>4.518.631</b>	<b>100</b>

(\*) Il totale delle azioni possedute da Antonio Domenico Baldassarra a seguito della Fusione tiene altresì conto delle ulteriori n. 9.150 azioni di DHH detenute in via diretta dallo stesso antecedentemente all'Operazione.  
(\*\*) Tali partecipazioni – pari complessivamente al 24,77% del capitale sociale – costituiscono "flottante" ai sensi delle disposizioni regolamentari applicabili.

In particolare, alla data di efficacia della Fusione i Soci Seeweb Holding (Antonio Domenico Baldassarra e Enrico Vona) risulteranno titolari, cadauno, di una partecipazione complessivamente superiore al 30% del capitale sociale di DHH.

Per effetto del richiamo volontario effettuato all'articolo 14 "*Disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto*" del vigente statuto sociale di DHH, si rendono applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti di attuazione CONSOB in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria, di cui agli articoli 106 e 109 del TUF, in vigore al momento in cui scattano gli obblighi in capo all'azionista (la "**Disciplina Richiamata**").

In base al disposto dell'articolo 106 del TUF (quale richiamato dunque dallo statuto sociale di DHH), chiunque venga a detenere una partecipazione superiore alla soglia del 30% del capitale sociale di una società, deve promuovere un'offerta pubblica di acquisto rivolta a tutti i possessori di titoli avente a oggetto la totalità dei titoli ammessi alla negoziazione.

Il superamento della predetta soglia di partecipazione da parte dell'azionista non accompagnato dalla comunicazione alla società e al mercato nonché, ove previsto dalle disposizioni di legge o regolamento applicabili, all'autorità di vigilanza e/o di gestione del mercato, ovvero ai soggetti da questi indicati, e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla Disciplina Richiamata, comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente, che può essere accertata in qualsiasi momento dal consiglio di amministrazione.

Per tutto quanto precede, i sigg.ri Antonio Domenico Baldassarra e Enrico Vona, singolarmente intesi e ciascuno per quanto di rispettiva spettanza, venendo a detenere, per effetto della Fusione, una partecipazione superiore alla predetta soglia del 30%, sarebbero quindi tenuti a promuovere una offerta pubblica di acquisto sulla totalità delle azioni DHH in circolazione.

Tuttavia, in virtù del combinato disposto del comma 5 del predetto articolo 106 del TUF e dell'articolo 49, comma 1, lett. g) del Regolamento Emittenti CONSOB, l'obbligo di offerta non sussiste se il superamento della soglia rilevante è conseguente ad operazioni di fusione o scissione approvate con delibera assembleare della società i cui titoli dovrebbero altrimenti essere oggetto di offerta e, fermo quanto previsto dagli articoli 2368, 2369 e 2373 del codice civile, "*senza il voto contrario della maggioranza dei soci presenti in assemblea, diversi dal socio che acquista la partecipazione superiore alla soglia rilevante e dal socio o dai soci che detengono, anche di concerto fra loro, la partecipazione di maggioranza, anche relativa, purché superiore al dieci per cento*".

Pertanto, qualora gli azionisti di DHH, chiamati a deliberare in merito all'Operazione Rilevante, approvassero tale proposta con le maggioranze previste dal Meccanismo di Whitewash, il mutamento della compagine azionaria ed in particolare la detenzione da parte dei predetti Soci SeeWeeb Holding di una partecipazione in DHH, cadauno, superiore al 30% del relativo capitale sociale con diritto di voto, non comporterebbe per gli stessi l'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto rivolta agli azionisti stessi di DHH sulla totalità delle azioni ordinarie ammesse alle negoziazioni su AIM Italia in loro possesso.

In conclusione, qualora l'assemblea straordinaria degli azionisti di DHH, convocata ai fini dell'approvazione del Progetto di Fusione, adottasse tale risoluzione in conformità al Meccanismo di Whitewash, tale delibera varrebbe anche ai fini dell'esenzione da parte di Soci Seeweb Holding (singolarmente intesi) dall'obbligo di promuovere la sopra descritta offerta pubblica di acquisto.

Si sottolinea infine che, qualora, invece, gli azionisti di DHH non approvassero la delibera di Fusione con le maggioranze previste dal Meccanismo di Whitewash, la Fusione potrebbe non avere efficacia stante la previsione contenuta nell'Accordo Quadro che include, quale condizione risolutiva e fatto salvo diverso accordo tra le parti, che l'Operazione non sia approvata dall'assemblea degli azionisti di DHH con le maggioranze tali da assicurare ai Soci Seeweb Holding (singolarmente intesi) l'esenzione dall'obbligo di promuovere l'offerta pubblica di acquisto (ossia l'approvazione della delibera con le maggioranze previste dal suddetto Meccanismo di Whitewash).

## **7) EFFETTI TRIBUTARI**

La fusione per incorporazione è un'operazione fiscalmente neutra ai fini dell'imposizione diretta, che non genera plusvalenze o minusvalenze fiscalmente rilevanti in capo ai soggetti partecipanti. Gli elementi dell'attivo e del passivo trasferiti dalla Società Incorporanda sono assunti dalla Società Incorporante al medesimo valore fiscale che avevano in capo alle società incorporate, in regime di continuità fiscale ex articolo 172, commi 1 e 2 del D.P.R. n. 917 del 1986 ("TUIR"). Più in dettaglio, il trasferimento del patrimonio della Società Incorporanda non dà luogo al realizzo di plusvalenze o minusvalenze latenti sulle attività e passività trasferite, ivi incluso l'avviamento. Simmetricamente, i valori iscritti in capo alla Società Incorporante per effetto dell'eventuale imputazione ad elementi patrimoniali, incluso l'avviamento, non hanno riconoscimento fiscale, fatta salva la possibilità di optare per l'applicazione dell'imposta sostitutiva ex articolo 176, comma 2-ter del TUIR o dell'articolo 15 del D.L. n. 185 del 2008 al fine di dare riconoscimento fiscale ai maggiori valori iscritti.

## **8) VALUTAZIONE SULLA RICORRENZA DEL DIRITTO DI RECESSO**

Agli azionisti di DHH non spetterà il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2437 del codice civile a seguito dell'eventuale delibera di approvazione del Progetto di Fusione non intervenendo alcuna delle cause previste dallo statuto sociale né dalla normativa applicabile.

Si segnala al riguardo che non sono previste modifiche delle clausole dello statuto che possano dar luogo, ai sensi del citato articolo 2437 del codice civile, al diritto di recesso in capo agli azionisti che non avessero concorso alle relative deliberazioni.

\* \* \* \* \*

### **- PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI -**

Signori Soci,

alla luce delle considerazioni sopra esposte, l'organo amministrativo sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

"L'Assemblea dei Soci di Seeweb Holding S.r.l., esaminato, discusso e preso atto de:

- (a) il progetto di fusione redatto ai sensi dell'articolo 2501-ter del codice civile e la bozza dello statuto che entrerà in vigore alla data di efficacia della fusione, allegata al progetto di fusione medesimo;
- (b) la relazione illustrativa dell'organo amministrativo sul progetto di fusione redatta ai sensi dell'articolo 2501-quinquies del codice civile;
- (c) la situazione patrimoniale di fusione costituita dal bilancio infrannuale al 29 febbraio 2020, ai sensi dell'articolo 2501-quater del codice civile;
- (d) la relazione di WPartners S.r.l., quale esperto designato dal Tribunale di Milano ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2501-sexies del codice civile;

- (e) l'ulteriore documentazione depositata in copia presso la sede di Seeweb Holding S.r.l. ai sensi dell'articolo 2501-*septies* del codice civile

**delibera**

1. di approvare il progetto di fusione depositato e iscritto ai sensi di legge e allegato al presente verbale, e di procedere conseguentemente alla fusione per incorporazione della società Seeweb Holding S.r.l. in Dominion Hosting Holding S.p.A., espressamente approvando la fusione medesima;
2. di aumentare il capitale sociale dell'incorporante Dominion Hosting Holding S.p.A., a servizio del concambio, di un importo di nominali Euro 303.008,10 mediante emissione di n. 3.030.081 nuove azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, aventi godimento regolare, il tutto secondo il seguente rapporto di cambio: *n. 31.828,92 azioni ordinarie di DHH, prive di indicazione del valore nominale espresso e medesima data di godimento delle azioni ordinarie di DHH in circolazione alla data della Fusione, per ogni Euro 1.000,00 di capitale sociale di Seeweb Holding*; dandosi altresì atto che complessive n. 360.000 azioni ordinarie di Dominion Hosting Holding S.p.A. di titolarità della stessa società incorporanda verranno acquisite al patrimonio della società incorporante quali azioni proprie ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2357-*bis*, primo comma, n. 3), del codice civile;
3. di dare atto ed approvare l'adozione da parte di Dominion Hosting Holding S.p.A., con decorrenza dalla data di efficacia della fusione verso terzi, dello statuto sociale allegato al progetto di fusione (*sub* Allegato A) con conseguenti modifiche agli articoli 2 (Sede), 6 (Capitale e azioni), 7 (Strumenti finanziari), 8 (Obbligazioni), 10 (Finanziamenti e conferimenti), 11 (Trasferibilità e negoziazione delle azioni), 12 (Recesso), 13 (Soggezione ad attività di direzione e coordinamento), 14 (Disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto), 15 (Obblighi di informazione in relazione alle partecipazioni rilevanti), 16 (Convocazione e luogo dell'assemblea), 19 (Competenze dell'assemblea straordinaria), 20 (Quorum assembleari), 22 (Assemblea in teleconferenza), 23 (Presidente e segretario dell'assemblea. Verbalizzazione), 26 (Consiglio di Amministrazione), 29 (Presidenza e verbale delle riunioni del Consiglio di Amministrazione), 30 (Riunioni del Consiglio di Amministrazione in teleconferenza), 31 (Sostituzione degli amministratori), 32 (Decadenza degli amministratori), 33 (Poteri di gestione dell'organo amministrativo), 38 (Compensi degli amministratori), 40 (Collegio Sindacale), 42 (Bilancio e utili) e 43 (Scioglimento e liquidazione), con altresì eliminazione dell'articolo 36 (Comitato Strategico) ed inserimento di un nuovo articolo 39 (Operazioni con parti correlate) e conseguente rinumerazione;
4. di conferire all'organo amministrativo, e per esso all'amministratore unico *pro-tempore* in carica:
  - a. anche per mezzo di speciali procuratori all'uopo nominati, ogni più ampio potere, senza esclusione alcuna, per dare attuazione alla fusione, secondo le modalità e nei termini previsti nel progetto di fusione, oltre che nella presente deliberazione e quindi, senza limitazione alcuna, per:
    - (i) stipulare e sottoscrivere l'atto pubblico di fusione, nonché ogni eventuale atto ricognitivo, integrativo, strumentale e/o rettificativo che si rendesse necessario od opportuno, definendone ogni patto, condizione, clausola, termine e modalità nel rispetto del progetto di fusione;
    - (ii) inserire nell'atto di fusione ogni variazione, integrazione o precisazione che si rendesse necessaria od opportuna, ivi inclusa la data di efficacia ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2504-*bis*, secondo comma, del codice civile;

- (iii) depositare e pubblicare, ai sensi di legge, il testo dello statuto sociale aggiornato con le variazioni apportate con la presente delibera e a seguito della relativa esecuzione della stessa;
  - (iv) provvedere in genere a quant'altro richiesto, necessario, utile o anche solo opportuno per la completa attuazione delle deliberazioni di cui sopra, consentendo volture, trascrizioni, annotamenti, modifiche e rettifiche di intestazioni in pubblici registri e in ogni altra sede competente, nonché la presentazione alle competenti autorità di ogni domanda, istanza, comunicazione, o richiesta di autorizzazione che dovesse essere richiesta ovvero rendersi necessaria od opportuna ai fini dell'operazione;
- b. ogni più ampia facoltà di apportare ai deliberati assembleari ogni modifica, integrazione o soppressione, non sostanziale, che si rendesse necessaria, a richiesta di ogni autorità competente ovvero in sede di iscrizione al registro delle imprese, in rappresentanza della società."

\* \* \* \* \*

Allegati:

**Allegato 1:** Progetto di Fusione

Milano, 21 maggio 2020

**SEEWEB HOLDING S.r.l.**

f.to Antonio Domenico Baldassarra  
(Amministratore Unico)

